

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 123/02/2011**

**Svolgimento del processo**

Preliminarmente al presente viene riunito il ricorso RGR N.1382/11 per connessione oggettiva. Trattasi di ricorso avverso avv. rett. e liq. imposta di registro/09.

Fatto: l'Ufficio accertava un maggior valore dell'avviamento dell'azienda e pertanto procedeva alla liquidazione dell'imposta complementare di registro.

Il ricorrente contesta la modalità di determinazione dell'avviamento ed eccepisce che la mancata valorizzazione dell'avviamento nell'ambito dell'atto di cessione di azienda, si giustifica in considerazione del lento declino aziendale, della cessione della sola autorizzazione all'esercizio dell'attività e in considerazione della differente tipologia di trasporto effettuato dalle parti contraenti la cessione.

Per quanto concerne la modalità di determinazione dell'avviamento, la Commissione rileva che molteplici sono le tecniche per la sua valutazione e che non esiste nessuna norma che prescriva all'Amministrazione finanziaria di avvalersi di un metodo anziché di un altro. Pertanto risulta più che legittimo il metodo utilizzato c.d. di "capitalizzazione del valore medio", che tiene conto del reddito medio prospettico, corrispondente alla media aritmetica dei redditi conseguiti dall'impresa negli ultimi tre esercizi.

Da quanto sopra, consegue anche che i minor ricavi dovuti al lento declino aziendale lamentato dal ricorrente, sono stati, essi stessi, posti alla base del calcolo dell'avviamento. Per quanto riguarda il fatto che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autotrasporto sarebbe l'unico bene ceduto, la Commissione osserva che la licenza di cui trattasi non costituisce un singolo bene immateriale dell'azienda, bensì rappresenta il presupposto fondamentale per l'esercizio della particolare attività d'impresa, in mancanza del quale giuridicamente l'azienda non può nemmeno esistere. E' questo l'elemento rilevante che spesso induce il terzo ad acquistare la licenza.

Infine, per quanto concerne la differente tipologia di trasporto effettuato dalle parti, la Commissione osserva che, poiché comunque entrambi i contraenti effettuano l'attività di trasporto di merci su strada, il fine unico dell'acquirente non possa essere altro che quello di espandere la propria attività di trasporto.

Superata ogni altra istanza, la Commissione ritiene, per quanto sopra, che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta i ricorsi riuniti. Condanna la parte ricorrente in favore dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 760,50.